



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento Regionale Calabria

Prot. n. 20/02.....

li 08/02/2002.....

All. - -

Dott. Pasquale Leuzzi
Direttore Casa Circondariale
VIBO VALENTIA

e, p.c.

Dott. Antimo Pacifico
Provveditore Regionale A.P.
CATANZARO

Oggetto: Ordine di Servizio n. 9 del 5 febbraio 2001.

La S.V. con l'Ordine di Servizio indicato in oggetto (emanato, si ritiene, in data 5 febbraio 2002 e non 2001, come invece risulta dal medesimo, si presume, per difetto di battitura) ha fatto divieto al personale dipendente di codesta Casa Circondariale - sia del Comparto Ministeri sia del Corpo di polizia penitenziaria - assente dal servizio per malattia di recarsi presso gli ambulatori delle AA.SS.LL. competenti per farsi sottoporre spontaneamente ad accertamenti medico fiscali, precisando che la mancata osservanza di tale precetto darà luogo a procedimenti disciplinari.

Questo Coordinamento, pur comprendendo il trasparente tentativo di limitare il fenomeno delle assenze per malattia che, soprattutto fra il personale del Corpo di polizia penitenziaria, ha assunto dimensioni che appaiono per certi versi eccessive in considerazione di diverse variabili, in punto di diritto ritiene che l'Ordine di Servizio in questione sia illegittimo sotto diversi profili.

I controlli medico fiscali dei lavoratori, pubblici e privati, sono già disciplinati per legge attesa la riserva contenuta nell'art. 14 della Carta Costituzionale.

Pertanto, se è pacifico che una qualsiasi Amministrazione dello Stato non può disciplinare con ordine di servizio tutto ciò che attiene alla sfera privata del dipendente e che non è direttamente correlato agli obblighi ed ai doveri assunti con l'instaurazione del rapporto di lavoro, **si giudica altresì evidente che la S.V. non può ovviamente disciplinare con ordine di servizio ciò che la Costituzione prevede debba essere regolato, come in effetti è, dalla legge.**

D'altronde il complesso di norme che disciplinano i controlli medico fiscali nei confronti dei lavoratori ammalati è costituito essenzialmente dal D.L. 12 settembre

1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, 638, dal D.I. 25 febbraio 1984, modificato dal D.I. 08 gennaio 1985, e dal D.I. 15 luglio 1986. Inoltre disposizioni in ordine ai controlli sanitari da effettuarsi nei confronti dei lavoratori sono contenuti nell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, già ritenuto applicabile anche agli accertamenti sanitari nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Centrale del Personale, Divisione V, Sezione II (nota di prot. n. 144240/33229 del 04/10/1988).

Per di più, negli anni la materia è stata ampiamente dibattuta nelle aule di giustizia, tanto da consolidarsi un'ingente e spesso conforme giurisprudenza.

In particolare, i decreti interministeriali del 25 febbraio 1984, del 8 gennaio 1985 e del 15 luglio 1986 introducono e disciplinano, fra l'altro, il regime delle fasce orarie di reperibilità, il quale riveste il *carattere dell'eccezionalità nella limitazione della libertà di movimento, tenuto anche conto che la persistenza dell'obbligo di reperibilità si tradurrebbe nell'imposizione di un forzato riposo quotidiano non sempre compatibile con gli opportuni metodi di cura, quanto ai tempi ed ai luoghi della medesima* (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 1942 del 10 marzo 1990).

È dunque lapalissiana la libertà per il lavoratore ammalato di non permanere presso il proprio domicilio al di fuori delle fasce orarie di reperibilità (o dopo che lo stato morboso sia già stato accertato dal controllo medico fiscale), quando la patologia ed il decorso clinico della malattia lo permettano e ciò non comprometta la pronta guarigione.

Inoltre, è evidente che, nell'introdurre le fasce orarie di reperibilità, *il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l'interesse del datore di lavoro e dell'ente previdenziale, al pronto accertamento della malattia ma che ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rendendo idoneo il prestatore d'opera a determinati lavori, non comporta necessariamente per tutto il corso della malattia, che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività* (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 1942 del 10 marzo 1990).

Se ne deduce che l'obbligo di permanenza presso il domicilio durante la malattia deriva esclusivamente dalla necessità di consentire al datore di lavoro (ed all'ente previdenziale, se trattasi di lavoratore del settore privato) di procedere all'accertamento diagnostico e non assume invece alcun fine o contorno coercitivo.

Nessun divieto può essere dunque posto, a nostro parere, nei confronti del lavoratore che **al di fuori delle fasce orarie di reperibilità** voglia recarsi spontaneamente presso l'A.S.L. per farsi sottoporre a visita affinché ne venga accertato lo stato di malattia.

Peraltro, oltre a costituire una collaborazione nei confronti del datore di lavoro, dell'ente previdenziale e dell'A.S.L. preposta all'accertamento dell'infermità, tale condotta non preclude

assolutamente al medesimo datore di lavoro, dunque nel caso di specie all'Amministrazione Penitenziaria, di operare comunque il controllo domiciliare tramite l'A.S.L. competente e non vanifica certamente l'effettività del controllo stesso.

Difatti, l'art. 10 della D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, statuisce che le Unità Sanitarie Locali – adesso Aziende – debbano predisporre *"un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici"*. **Ne deriva che una semplice visita negli ambulatori dell'A.S.L. che non sia "collegiale per accertamenti specifici" non sostituisce e non preclude l'ulteriore visita domiciliare (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 1942 del 10 marzo 1990).**

Per di più l'ordinamento vigente in tema di visite di controllo medico fiscale, oltre ad imporre delle prescrizioni sia a carico dei lavoratori sia a carico dei medici competenti ad effettuarli, prevede anche un regime sanzionatorio nelle ipotesi di comportamenti non conformi. In tale ambito, nessuna sanzione viene prevista per il lavoratore al di fuori del caso in cui, con la sua condotta, non consenta l'effettuazione della visita fiscale. Invece, il decreto interministeriale del 15 luglio 1986, peraltro indicato nell'Ordine di Servizio della S.V. fra i riferimenti normativi, all'art. 9 reca: *"Il medico che, senza giustificato motivo, rifiuti di eseguire o comunque non esegua una visita di controllo ovvero non la esegua nei termini prefissati, o non adempia agli altri obblighi assunti, è formalmente diffidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e cancellato dall'apposita lista ove persistano i predetti inadempimenti"*.

Appare dunque palese che nel caso l'Amministrazione Penitenziaria richieda la visita fiscale domiciliare nei confronti del dipendente ammalato ed il medico dell'A.S.L. competente non vi ottemperi o non la esegua nei termini prefissati senza giustificato motivo, ogni e qualsiasi rivalsa può eventualmente essere operata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo e, se del caso, del servizio dell'A.S.L. da cui dipende.

Per quanto esposto, si richiede alla S.V. di voler riconsiderare la questione e di revocare, *ex tunc*, l'Ordine di Servizio n. 9 del 5 febbraio 2001 (in realtà 2002).

Nell'attesa di un cortese, urgentissimo riscontro, ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente.

**Il Segretario Nazionale
Genarino De Fazio**

